



20 - IPOTESI DI ACCORPAMENTO – Ipotesi 1

PREMESSA:

L'esigenza di razionalizzare l'attività di direzione e controllo sullo svolgimento delle professioni regolamentate è alla base della riforma degli ordinamenti professionali.

L'art. 5 comma 3 del DL 138/2011 sancisce infatti:

“Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, comma 5, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari ...”

Sulla base di tali principi di “riduzione e accorpamento” periti industriali e geometri (in precedenza anche periti agrari) hanno premuto per l'istituzione di un nuovo albo degli “ingegneri tecnici” o dei “tecnici per l'ingegneria” dove far confluire gli iscritti ai propri albi e, in definitiva, anche gli iscritti alla sezione B dell'albo degli ingegneri e architetti.

Si tratterebbe di un accorpamento “in orizzontale” con assorbimento dei laureati triennali su base volontaria, con l'obiettivo di creare una vera e propria area del primo livello di competenza nel settore ingegneristico.

Potrebbe esistere peraltro, in ragione del famoso emendamento, un accorpamento che si sviluppi “in verticale” tra professionisti della medesima area, ma di diverso livello formativo e ambito di competenze.

Un esempio di questo tipo si è già verificato con l'accorpamento fra commercialisti e ragionieri, lasciando in sospeso il problema casse di previdenza.

Proviamo ora a fantasticare e simulare una eventuale ipotesi di accorpamento “in verticale” fra ingegneri e periti industriali (due professioni che hanno molto in comune):

In questo caso l'albo andrebbe confermato nelle due distinte sezioni: sezione A ex ingegneri - sezione B ex periti industriali e periti industriali laureati e ingegneri junior (non sarebbe proponibile e accettabile una eventuale terza sezione, prevista solo nell'ordinamento britannico).

L'accesso alla sezione A sarà consentito solo con laurea magistrale ed il titolo professionale sarà: ingegnere (civile ed ambientale, industriale e dell'informazione).

L'accesso alla sezione B sarà possibile solo con laurea triennale ed il titolo professionale sarà: tecnici per l'ingegneria (civile ed ambientale, industriale e dell'informazione); sembra da scartare l'ipotesi del titolo di : ingegnere tecnico.



Gli attuali iscritti all'albo dei periti industriali e periti industriali laureati sarebbero inseriti nella sezione B (con norma transitoria specifica); mantenendo il proprio titolo professionale. Viceversa ai periti industriali laureati spetterà il titolo di tecnici per l'ingegneria.

Soltanto agli attuali iscritti nell'albo dei periti industriali sarà consentito l'accesso alla sezione B con formazione "non universitaria".

Per gli attuali iscritti alla sezione B degli ingegneri si pensa di favorire il passaggio alla sezione A mantenendo il titolo di Junior.

L'unificazione deve prevedere la ridefinizione delle competenze professionali, sia quelle complesse (da affidare a gruppi interdisciplinari), sia quelle riservate agli iscritti alla sezione A. Ciò dovrebbe porre termine a tutti i contenziosi.

Per il periodo transitorio di otto anni garanzia della maggioranza e della presidenza alla sezione A, a regime regole democratiche.

Da costituire pure in questo caso (come per i commercialisti e ragionieri) una Commissione ministeriale per le operazioni di accorpamento.

Un discorso a parte va fatto per le Casse di previdenza.



21 - IPOTESI DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO – Ipotesi 2

Indipendentemente dal risultato che scaturirà dal tavolo tecnico, costituito presso il ministero dell'Istruzione, università e ricerca scientifica, anche in relazione al riscontro che verrà data al quesito posto all'avvocatura di quel ministero, il nostro ordinamento dovrà essere rivisitato.

Questa rivisitazione assume rilevanza di *improrogabilità*, indipendentemente dall'orientamento ministeriale.

Da segnalare che, con il DPR 328/01, si è consentito a diplomati da istruzione tecnica e laureati triennali del settore tecnico, di albergare nello stesso albo e con le medesime competenze, con ciò dando luogo alla impossibilità di scindere in diverse sezioni i soggetti portatori di titolo diversi.

E' bene ricordare che le direttive comunitarie sulle professioni hanno valore cogente anche per gli Stati Membri, che vogliono mantenere una specifica indipendenza nel settore, in quando nessuno può fermare la mobilità dei soggetti.

Va pure considerato che la staticità normativa delle nostre istituzioni hanno creato e stanno creando seri problemi per tante contraddizioni che esistono fra il nostro ordinamento e le norme successive che si sono accavallate.

Di quanto riportato nei punti precedenti, non occorre ripetere nulla –perché quei punti ne fanno parte integrante- ma si vuole tuttavia ricordare che solo la nostra professione è registrata, nel sito comunitario, al livello d) , quelle di geometra e perito agrario –al momento- sono ancora registrate al livello c).

A riguardo merita una particolare attenzione l'articolo 12 della direttiva qualifiche 36/2005 e l'articolo 20 del Dlgs. 206/2007 di recepimento della medesima direttiva.

Volendo considerare come punti fermi i principi deliberati dal CNPI, questa proposta può assumere la seguente impostazione:

Il nostro ordinamento dovrebbe essere riordinato mantenendo i seguenti obiettivi:

- a) Il futuro della nostra professione non può prescindere di appartenere a pieno titolo all'ambito delle “*professioni intellettuali regolamentate*”;
- b) Il livello di qualifica da cui non possiamo prescindere e quello previsto dall'art.11 d della direttiva;
- c) a normative vigenti (direttive comunitarie e decreti di recepimento) quel livello è *ottenibile*, quindi *mantenibile*, soltanto se la formazione è *triennale post secondaria*, acquisita in una *università* o altro *istituto superiore* riconosciuto di *pari livello*.



- d) Nel rispetto letterale dei contenuti dell'art. 12 della direttiva qualifiche e dell'art. 20 del Dlgs. 206/2007 di recepimento, consentire a tutti gli attuali iscritti al nostro albo di poter beneficiare della *norma transitoria* che consente il passaggio al livello superiore di riconoscimento, quando in uno stato membro si è elevata la formazione per *l'ammissione ad una professione e per il suo esercizio*.
- e) E' da segnalare che le istituzioni italiane ed europee preposte alla vigilanza sull'attuazione dei principi delle direttive sono particolarmente rigorose nella verifica del rispetto dei contenuti della precedente lettera d).
- f) Deve trovare accoglimento una norma che parifichi la formazione universitaria delle lauree tecniche, *nel senso che il tirocinio deve essere obbligatorio per tutti* ovvero *per nessuno* (non può restare la distinzione attuale che lo esclude per chi sceglie le sezioni b) degli albi degli attuali laureati rispetto a chi sceglie il nostro albo).
- g) Deve trovare altrettanto accoglimento la unificazione dei titoli professionali di questi laureati indipendentemente dall'albo scelto: *tecnici per l'ingegneria o ingegnere tecnico o altro*.
- h) Gli attuali iscritti, se non vorranno ottenere la laurea (magari con percorsi agevolati che tengano conto della formazione derivante dalla loro attività professionale svolta ed in svolgimento) manterranno l'attuale titolo e le specializzazioni acquisite; potranno però beneficiare della elevazione del livello (da "c" a "d" inequivocabilmente) a tutti gli effetti concessi dalle norme.
- i) I laureati di nuova iscrizione, i periti industriali laureati già iscritti, gli attuali iscritti che potranno raggiungere la laurea, dovranno beneficiare dell'inquadramento in uno dei quattro settori su cui dovrà essere impostato il nuovo ordinamento e godere delle corrispondenti competenze: *costruzioni e ambiente, industriale-tecnologico, dell'informazione e del design*.
- j) L'esame di Stato deve essere identico per tutti i laureati, possibilmente nelle università.
- k) Siccome i modelli di alcuni paesi stranieri, per la formazione dei tecnici di primo livello, che condividiamo, sono anche non universitari; ma presso istituti superiori considerati di livello equivalente, riteniamo necessario sostenere una simile scelta anche per il nostro paese. In tal senso intendiamo impegnarci perché ciò avvenga e di ritenere sin d'ora valido quel tipo di formazione per l'accesso alle nostre attività.
- l) Raggruppamento per aree di competenza degli attuali iscritti periti industriali, superando l'attuale irragionevole frammentazione delle tante specializzazioni, che non corrispondono più alle esigenze di sviluppo del Paese.

NOTE A CORREDO DEI SUDETTI PRINCIPI:

- 1) Questa scelta contempla ovviamente un possibile calo di iscritti, soprattutto nei primi anni della sua entrata in vigore (in questo senso dobbiamo porci un interrogativo: ma chi svolge la libera professione ha bisogno del numero degli iscritti oppure della garanzia di mantenere una qualificazione che lo certifichi nel mercato delle professioni intellettuali?). Il calo di iscritti



comunque potrà verificarsi a causa della “legittimazione” delle associazioni riconosciute, che potranno svolgere le cosiddette attività tipiche, senza sottostare ai pesanti obblighi delle professioni ordinistiche (*esame di Stato, assicurazione, codice disciplinare ed altro*).

2) Qualcuno pensa che i laureati continueranno a non iscriversi da noi, ma vorranno andare nel più attraente albo degli ingegneri. Ciò sarà ragionevolmente possibile, perlomeno fintanto che non capiranno che da noi potranno costruire la loro professione del futuro; potranno cioè –come è avvenuto in Spagna- diventare proprietari della nostra eredità.

3) Bisognerà ovviamente creare le migliori condizioni perché da noi trovino attraente l’accesso e la professione.

4) Nessun problema può sussistere per i giovani che frequentano l’istruzione tecnica superiore, nel senso che come fino ad ora hanno dovuto fare lunghi praticantati per essere ammessi all’esame di Stato, d’ora innanzi dovranno soltanto proseguire negli studi per accedere allo stesso esame di Stato; nella realtà non cambia proprio nulla, nel senso che sostituiranno il lungo praticantato precedente (anche triennale) con la frequenza di nuovi cicli formativi pure della durata triennale.

5) La concorrenza delle associazioni riconosciute si potrà contrastare soprattutto se noi sapremo essere *altro* rispetto a loro.

IPOTESI DI RIFORMA DELL’ORDINAMENTO – Sottoipotesi 2.1

Qualora venisse introdotta nel nostro Paese l’auspicata ulteriore riforma dell’ Istruzione Superiore, con la riduzione della durata del ciclo da 5 a 4 anni -come nella media degli altri paesi più industrializzati- dovremo positivamente considerare l’ipotesi del 4 + 3. Nel senso che il titolo formativo raggiungibile deve essere, a tutti gli effetti, riconosciuto ufficialmente del medesimo livello della laurea (triennale) e quindi conforme ai requisiti fissati delle direttive comunitarie di carattere generale sulle professioni. Il modello a cui guardiamo con particolare interesse è quello delle *Fachhochschule* tedesche scuole di elevata specializzazione, non universitarie, ma riconosciute del medesimo identico valore. Questa sottoipotesi diventa parte integrante della principale, nel senso che la riforma del nostro ordinamento dovrà tenere la porta aperta a queste eventuali figure professionali che potranno arricchire la già vasta gamma di competenze della nostra futura professione.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Andare Oltre

13-14-15 novembre 2014
Roma, Marriott Hotel

CONGRESSO STRAORDINARIO
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

*Un Paese e una categoria
alla ricerca di un nuovo equilibrio,
promuovendo lavoro e welfare*



22 - IPOTESI DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO – Ipotesi 3

Questa ipotesi non richiede nessuno sforzo e neppure azioni politiche particolari dal momento che prevede che *nulla cambi* rispetto alla situazione attuale. Basta che il *diploma di istruzione tecnica* nelle sua esplicitazione attuale vengano dichiarato e da noi riconosciuto equivalente al nostro – *in fase di esaurimento - diploma di perito industriale*. Se ciò avvenisse quel titolo avrebbe continuità, basterebbe risolvere il problema dell'accorpamento delle specializzazioni, altrimenti dovremmo inventarci le competenze professionali di queste nuove specializzazioni e ciò, bisognerà farlo per legge. Senza ulteriori interventi tutto dovrebbe procedere con le procedure attuali.

VANTAGGI:

- Non dovrebbe sussistere nessun rischio per ulteriore calo di iscritti, salvo la crisi e la situazione del mercato, nonché l'emigrazione verso le “associazioni” riconosciute che – senza gli obblighi ed i vincoli degli iscritti al sistema ordinistico - possono accedere alle stesse attività qualora si scivoli, com'è probabile, ad un terzo livello di competenze.
- Non dovrebbero sussistere problemi per il nostro sistema previdenziale, vigendo il sistema contributivo.

SVANTAGGI:

- Nessuna possibilità di perseguire eventuali accorpamenti;
- Nessuna possibilità di restare inquadrati nel livello d) delle qualifiche professionali;
- Automatico scivolamento ad un terzo livello di competenze, essendoci già nel mercato i laureati magistrali e i laureati;
- Nessuna possibilità di avere iscritti laureati di nuova formazione;
- Quasi certa fuga degli attuali laureati presenti.
- Ad una professione non “rinnovata” non potranno venire riservate eventuali nuove attività e si potranno affievolire quelle esistenti.
- Nessuna possibilità di partecipare ai bandi pubblici dei servizi professionali, peraltro fortemente indebolita già ora e, probabilmente, seria difficoltà a partecipare a “società multidisciplinari”.